

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

STATUTO

Preambolo

La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia si costituisce per consenso di varie Chiese cristiane evangeliche che insieme confessano la fede in Dio, che per la sua Sola Grazia le ha chiamate ad essere suo popolo in Cristo, unico Signore della Chiesa Universale, e nello Spirito Santo che aduna, conduce e, di volta in volta, rinnova la Chiesa.

Le Chiese che formano la Federazione riconoscono come unica regola della fede la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e come ragion d'essere della loro esistenza la testimonianza al Regno di Dio che in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, si è avvicinato agli uomini.

Esse riconoscono la fondamentale convergenza delle loro posizioni ecclesologiche con particolare riferimento:

- alla natura missionaria della Chiesa;
- al sacerdozio universale dei credenti;
- alla molteplicità dei doni e dei ministeri;
- alla chiesa locale intesa come elemento ecclesologico primario.

La Federazione vuole essere uno strumento comune di servizio e di testimonianza, nella consapevolezza che solo la completa fedeltà alla Parola del Signore rende possibile il superamento delle umane distinzioni e la piena comunione dei credenti.

Titolo I

LA FEDERAZIONE

Art. 1

La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia è costituita dalle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che si riconoscono unite dalla comune vocazione di testimonianza e di servizio.

Art. 2

La Federazione, nel rispetto dell'autonomia, della confessione di fede e degli ordinamenti ecclesiastici dei suoi membri, ha lo scopo:

- a) di manifestare l'unità della fede e ricercare una comune linea di testimonianza nel nostro paese fondata sullo studio della Parola di Dio;
- b) di coordinare e potenziare la testimonianza ed il servizio delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere, nel riconoscimento reciproco dei loro doni particolari;
- c) di vigilare sul rispetto dell'esercizio dei diritti di libertà in tema di religione e di adoperarsi perché la presenza delle Chiese evangeliche nella società italiana sia sentita, a tutela dei permanenti diritti di libertà e di eguaglianza nel mutare delle strutture giuridiche;
- d) di curare i contatti con altri organismi a base interdenominazionale ed ecumenica;
- e) di offrire i propri servizi e la propria assistenza anche a Chiese ed Opere evangeliche che non facciano parte della Federazione.
- f) di promuovere l'informazione, con tutti gli strumenti di diffusione, sulla cultura delle chiese evangeliche e delle minoranze religiose;
- g) di promuovere l'attività di istruzione ed educazione anche in cooperazione con analoghi organismi internazionali;
- h) di svolgere attività di assistenza a favore di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai rifugiati e migranti.

La Federazione non ha scopo di lucro.

Art. 3

I membri della Federazione possono essere effettivi o aderenti. Sono membri effettivi le Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che hanno costituito la Federazione e quelle che, accettando il presente Statuto, vengono accolte come tali.

Sono membri aderenti le Chiese, Unioni di Chiese ed Opere le quali, accettando il comune fondamento di fede espresso nel preambolo, intendono collaborare per il raggiungimento di alcuni degli scopi della Federazione e che vengono riconosciute come tali.

Possono, alle condizioni di cui sopra, essere riconosciuti come membri effettivi o aderenti anche comunità singole o gruppi di comunità che ne facciano domanda e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) costituzione da più di 10 anni, ridotti a 5 per le Chiese costituite da immigrati;
- b) numero di membri non inferiore a 100;
- c) organizzazione fondata su norme regolamentari, adeguatamente approvate, che prevedano, fra l'altro, le forme di rappresentanza.
- d) La Federazione riconosce altresì la condizione di osservatori alle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che manifestano il loro interesse per l'attività della Federazione.

Art. 4

La Federazione ha sede in Roma.

Titolo II

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 5

Gli organi della Federazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio;
- c) il Comitato Generale;
- d) il/la Presidente.

L'ASSEMBLEA

Art. 6

L'Assemblea Generale è costituita:

- a) da delegati/e delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri effettivi della Federazione, nel seguente numero:
 - 2 delegati/e fino a 200 membri effettivi;
 - 4 delegati/e fino a 700 membri effettivi;
 - 6 delegati/e fino a 1500 membri effettivi;
 - 10 delegati/e fino a 2500 membri effettivi;
 - 20 delegati/e fino a 5000 membri effettivi;
 - 30 delegati/e fino a 10000 membri effettivi;
 - 40 delegati/e oltre i 10000 membri effettivi;
- b) dai componenti il Consiglio della Federazione;
- c) dai Revisori effettivi di cui all'Art.12 lettera j.

I delegati/e rimangono in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea ordinaria.

La delibera di ammissione di una Chiesa, Unione di Chiese od Opera ai sensi dell'art.12 lettera d) ha effetto nella stessa Assemblea ai fini della partecipazione ai lavori dei/delle delegati/e.

Art. 7

Partecipano all'Assemblea con voce consultiva:

- a) il/la Coordinatore/trice ed il/la Vice coordinatore/trice del Comitato Generale;
- b) due delegati/e per ciascuna Chiesa, Unione di Chiese ed Opere aderenti;
- c) un/a delegato/a per ciascuna Federazione Regionale;
- d) due delegate della FDEI;
- e) due delegati/e della FGEL;
- f) i/le Segretari/e dei Servizi, dei Comitati e delle Commissioni della Federazione;
- g) il/la Segretario/a Esecutivo/a;
- h) i componenti delle commissioni ad referendum nominate dal Consiglio o dal Comitato Generale ed incaricate di riferire all'Assemblea;
- i) due delegati per ciascuna Chiesa, Unione di Chiese ed Opere aventi la condizione di osservatori.

I/le rappresentanti di Chiese, Unioni di Chiese ed Opere invitati/e dal Consiglio hanno facoltà di parola.

Art. 8

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria ogni 3 anni in località scelta dal Consiglio nella data da questo fissata previo parere del Comitato Generale.

L'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere comunicato agli organi responsabili delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri della Federazione almeno 3 mesi prima della data fissata.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria ove ne faccia richiesta almeno 1/3 dei membri del Comitato Generale o 2/3 dei membri del Consiglio.

In tali casi l'Assemblea straordinaria dovrà tenersi entro 3 mesi dalla richiesta. L'Assemblea straordinaria si costituisce con gli/le stessi/e delegati/e della precedente Assemblea ordinaria.

Art. 9

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 10

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti il Seggio composto da un/a Presidente, due Vicepresidenti, due Segretari/e, due Assessori/e.

Il/la Presidente dell'Assemblea viene eletto/a a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti; gli altri componenti del Seggio sono eletti/e a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Non possono essere eletti/e a far parte del Seggio il/la Presidente ed i membri del Consiglio della Federazione, il/la Coordinatore/trice ed il/la Vice Coordinatore/trice del Comitato Generale.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti aventi diritto di voto e riportino la maggioranza assoluta dei votanti, compresi tra i votanti gli astenuti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora la richiesta sia stata tempestivamente comunicata alla Presidenza da almeno dieci membri.

Art. 12

L'Assemblea Generale della Federazione:

- a) delibera sulle materie di cui all'Art. 2;
- b) esamina ed approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio;
- c) esamina la relazione dei Revisori;
- d) delibera circa l'ammissione dei nuovi membri su proposta del Comitato Generale;
- e) fissa le direttive per la formulazione da parte del Consiglio, e l'approvazione da parte del Comitato Generale, dei bilanci preventivi annuali del triennio successivo;
- f) determina il numero e le attribuzioni dei Servizi e degli Uffici di cui la Federazione si avvale per l'articolazione delle proprie attività;
- g) nomina eventuali Commissioni di studio;
- h) elegge il/la Presidente ed i componenti del Consiglio della Federazione;
- i) nomina i componenti del Comitato Generale, fissando la ripartizione dei seggi conformemente al disposto dell'Art. 20 bis;
- j) elegge, con votazione a maggioranza relativa, i 5 Revisori incaricati dei compiti individuati nell'apposito regolamento allegato ed un pari numero di supplenti.

Le delibere dell'Assemblea sono immediatamente esecutive.

IL CONSIGLIO

Art. 13

Il Consiglio della Federazione si compone di 5 o 7 membri compreso il Presidente.

L'Assemblea delibera di volta in volta il numero dei componenti.

Alle sedute del Consiglio assistono i/le Segretari/e dei Servizi, limitatamente alla trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.

Art. 14

Nel caso in cui il Consiglio abbia 7 componenti, non più di 3, compreso il/la Presidente, possono appartenere alla stessa Chiesa, Unione di Chiese od Opera.

Nel caso in cui il Consiglio abbia 5 componenti il limite è abbassato a 2.

Art. 15

Il/la Presidente della Federazione è eletto/a dalla Assemblea Generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, in prima o seconda votazione.

Se si rendesse necessaria una terza votazione, si procederà al ballottaggio tra i/le due candidati/e che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Gli altri membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa. I componenti dell'Assemblea potranno esprimere non più di 4 preferenze o di 3 preferenze a seconda che il Consiglio si componga di 7 o 5 membri.

Il/la Presidente ed i membri del Consiglio durano in carica da un'Assemblea ordinaria all'altra e non possono essere eletti/e dall'Assemblea a ricoprire il medesimo incarico per più di due periodi consecutivi.

Art. 16

Il Consiglio nomina nel suo seno un/una Vicepresidente ed un/una Tesoriere/a.

Art. 17

Il Consiglio della Federazione:

- a) esegue, nel quadro della programmazione fissata dal Comitato Generale, le deliberazioni dell'Assemblea e dà esecuzione alle altre iniziative approvate dal Comitato Generale per l'attuazione degli scopi della Federazione e ne riferisce al Comitato Generale in occasione delle sedute dello stesso;
- b) riceve ed istruisce le domande di ammissione di nuovi membri della Federazione e le presenta al Comitato Generale per l'eventuale inoltro all'Assemblea;
- c) propone al Comitato Generale la regolamentazione dei Servizi;
- d) provvede, nell'ambito dell'organico approvato dal Comitato Generale, all'assunzione e all'esonero del personale;
- e) vigila sul funzionamento dei Servizi e ne nomina i/le Segretari/e ed i comitati;
- f) compie gli atti di ordinaria amministrazione e quelli relativi ai rapporti con gli istituti di credito, con esclusione dei mutui e di operazioni allo scoperto;
- g) compie gli atti di straordinaria amministrazione, previa approvazione del Comitato Generale;
- h) predisporre e sottopone al Comitato Generale i bilanci consuntivi e preventivi annuali;
- i) presenta all'Assemblea una relazione morale e finanziaria;

- j) collabora con il/la Presidente nell'adempimento dei suoi compiti di rappresentanza;
- k) compie ogni atto che il presente Statuto non riservi espressamente all'Assemblea o al Comitato Generale.

Art. 18

Il Consiglio della Federazione si riunisce con periodicità ravvicinata (almeno 8 volte l'anno) ed è convocato e presieduto dal/dalla Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal/dalla Vicepresidente.

Deve essere convocato senza indugio qualora ne facciano richiesta almeno tre membri.

Nel caso in cui si verifichi fra un'Assemblea e l'altra un impedimento permanente del Presidente, il Comitato Generale procede alla sua sostituzione eleggendo il/la nuovo/a Presidente tra gli altri membri del Consiglio.

Art. 19

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando sia presente la maggioranza dei/delle consiglieri/e.

IL COMITATO GENERALE

Art. 20

Il Comitato Generale è costituito da 25 membri.

Esso è composto:

- a) dai/dalle rappresentanti delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere, designati/e dalle relative delegazioni in Assemblea, in misura proporzionale. Ciascuna Chiesa, Unione di Chiese ed Opera associata alla FCEI ha diritto ad almeno 1 rappresentante;
- b) da un/a rappresentante della FGEI dalla stessa designato/a;
- c) dalla presidente della FDEI in carica all'atto delle sedute.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente dei componenti del Comitato Generale designati dalle delegazioni delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere, si provvederà alla loro sostituzione con le persone che verranno designate dagli esecutivi delle organizzazioni di appartenenza;

Partecipano alle sedute con voce consultiva:

- a) i componenti del Consiglio;
- b) 1 rappresentante di ogni Chiesa, Unione di Chiese ed Opera membro aderente;
- c) 1 rappresentante di ogni Federazione Regionale costituita;
- d) i/le Segretari/e dei Servizi.

Art. 21

Il Comitato Generale, convocato nella prima seduta successiva all'Assemblea dal/dalla Presidente della Federazione, elegge nel suo seno un/una Coordinatore/trice che lo convoca e ne presiede i lavori ed un/una Vicecoordinatore/trice che subentra in caso di assenza o impedimento del/della Coordinatore/trice.

Le funzioni di verbalizzazione e di redazione degli Atti sono svolte dal/dalla Segretario/a Esecutivo/a.

Il Comitato Generale si riunisce almeno una volta all'anno e le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Generale delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 22

Il Comitato Generale:

- a) programma l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e ne controlla l'esecuzione da parte del Consiglio;
- b) in caso di necessità e di urgenza assume, su proposta del Consiglio o di propria iniziativa, le altre deliberazioni necessarie per l'attuazione degli scopi della Federazione fissati dall'Art. 2 del presente Statuto;
- c) autorizza il Consiglio a compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) presenta all'Assemblea le domande di ammissione di nuovi membri (effettivi o aderenti e di osservatori) con le proprie motivate proposte;
- e) esprime il proprio parere in ordine alla data ed al luogo dell'Assemblea;
- f) approva, su proposta del Consiglio, i bilanci preventivi annuali, nella linea fissata dall'Assemblea, in conformità dell'Art. 12 comma e) dello Statuto e le eventuali variazioni di bilancio;
- g) approva i bilanci consuntivi annuali presentati dal Consiglio;
- h) in caso di vacanza dei membri del Consiglio, provvede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti;
- i) nel caso di istituzione di nuovi Servizi, deliberata dall'Assemblea, provvede a determinare, su proposta del Consiglio, il regolamento interno, le norme di funzionamento e l'organico del personale;
- j) approva i regolamenti proposti dal Consiglio;
- k) esamina ogni altra questione che il Consiglio gli sottoponga, deliberando in proposito.

IL/LA PRESIDENTE**Art. 23**

Il/la Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni; rappresenta legalmente la Federazione; dirige, con la collaborazione del/della Segretario/a Esecutivo/a, gli Uffici della Federazione e ne coordina l'operato.

Art. 24

Il/la Tesoriere/a cura l'amministrazione dei mezzi finanziari della Federazione e tiene rapporti con gli istituti di credito, rispondendone al Consiglio.

Art. 25

I Servizi sono settori di lavoro della Federazione. Essi sono istituiti dall'Assemblea ed il Comitato Generale ne determina il funzionamento approvando, su proposta del Consiglio, un apposito regolamento e l'organico del personale.

Operano sotto la responsabilità del Consiglio, che ne nomina i/le Segretari/e responsabili ed i componenti dei Comitati.

Art. 26

Il Consiglio della Federazione, nella seduta successiva all'Assemblea in cui è stato eletto/a, procede alla nomina di un/una Segretario/a Esecutivo/a.

Il mandato ha la durata di tre anni e la stessa persona non può essere nominata consecutivamente più di 5 volte.

Il/la Segretario/a Esecutivo/a:

- a) assiste alle riunioni del Consiglio e del Comitato Generale, fornendo a tali organi la necessaria collaborazione e redigendone i verbali e gli Atti;
- b) assiste il/la Presidente nelle sue funzioni;
- c) assicura il funzionamento degli Uffici ed il loro coordinamento operativo, rispondendone al/alla Presidente;
- d) rappresenta la Federazione nelle sedi e nelle occasioni per le quali venga all'uopo delegato/a dal/dalla Presidente;
- e) assolve gli altri compiti che gli vengano affidati dal Consiglio.

Titolo III

LE FEDERAZIONI REGIONALI

Art. 27

Le Chiese e gli organismi locali dei membri della Federazione possono costituire Federazioni Regionali al fine di coordinare l'evangelizzazione, la testimonianza ed il servizio nell'ambito di una o più Regioni.

Possono divenire membri delle Federazioni Regionali anche Chiese locali, Unioni di Chiese ed Opere non federate alla Federazione Nazionale.

Art. 28

Le Federazioni Regionali si danno propri regolamenti non in contrasto con lo spirito del presente Statuto.

Art. 29

Il Comitato Generale è competente a riconoscere le Federazioni Regionali, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Il Consiglio è responsabile dei rapporti con le Federazioni Regionali.

Il riconoscimento dà diritto alle Federazioni Regionali di nominare un/una delegato/a con voce consultiva all'Assemblea della Federazione Nazionale.

Titolo IV

FGEI E FDEI

Art. 30

La Federazione mantiene rapporti di fraterna collaborazione con la Federazione Giovanile Evangelica Italiana e con la Federazione Donne Evangeliche in Italia.

Al fine di curare e sviluppare tali rapporti, ciascuna di dette Federazioni ha diritto di nominare due delegati/e con voce consultiva all'Assemblea.

La Presidente della FDEI ed il/la rappresentante della FGEI sono membri di diritto del Comitato Generale.

Titolo V

I CONTRIBUTI

Art. 31

La Federazione provvede alle spese inerenti all'attuazione dei propri scopi mediante contributi dei suoi membri effettivi in proporzione al numero dei/delle delegati/e e rappresentanti, come indicati nell'Art. 6, nonché mediante i proventi derivanti dai servizi resi a terzi e da convenzioni con Enti pubblici e privati sul piano nazionale ed internazionale.

I costi relativi al funzionamento del Comitato Generale sono sostenuti direttamente dalle organizzazioni di appartenenza dei suoi membri.

Tutte le Chiese ed Opere che non siano membri effettivi della Federazione e che si avvalgono soltanto di determinati servizi sono tenute a contribuire ai costi nella misura stabilita d'intesa con il Consiglio.

Art. 32.

Il bilancio preventivo annuale predisposto dal Consiglio e sottoposto all'approvazione del Comitato Generale, ai sensi della lettera f) dell'Art. 22, dovrà contenere il piano di ripartizione dei contributi dovuti dalle organizzazioni associate.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Il Consiglio è responsabile dell'amministrazione dei mezzi finanziari e dei beni di cui la Federazione dispone a qualsiasi titolo ivi compresi quelli assegnati ai Servizi.

Art. 34

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 35

Entro il 30 giugno dell'anno successivo il Consiglio predispone e sottopone al Comitato Generale il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 36

Nel caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà destinato su deliberazione dell'Assemblea a scopi di culto, istruzione e beneficenza.

Titolo VII

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 37

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate all'Assemblea Generale dal Comitato Generale, dal Consiglio o da almeno 30 componenti aventi voto deliberativo.

Il Consiglio riceve e trasmette all'Assemblea anche le proposte delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri della Federazione.

Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea validamente costituita a norma dell'Art. 9.

APPENDICE

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Almeno un membro del Collegio deve averne già fatto parte in precedenza.

La presidenza del Collegio è affidata d'ufficio a quello tra i suoi membri che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio ha la duplice funzione di Commissione d'esame e di revisione dei conti.

Funzione di Commissione d'esame

Il Collegio ha il compito di vagliare l'operato degli organi della Federazione e degli organismi operanti sotto la responsabilità del Consiglio e di riferirne all'Assemblea.

Allo scopo di consentire una piena intelligenza del lavoro della Federazione, nel corso del triennio i verbali del Consiglio, del Comitato Generale e dei Comitati dei Servizi, nonché le relazioni annue dei Servizi stessi, vengono inviati ai Revisori subito dopo l'approvazione da parte dei rispettivi organi.

Almeno due mesi prima della data dell'Assemblea, saranno messi a disposizione dei Revisori anche la corrispondenza e tutti gli altri documenti relativi sia all'operato del Consiglio sia a quello del Comitato Generale sia a quello degli organismi operanti sotto la responsabilità del Consiglio.

Il Collegio presenta all'Assemblea una relazione scritta, che viene messa a disposizione di ogni delegato/a sin dall'apertura dei lavori.

Funzione di revisione dei conti

Il Collegio dei Revisori procede annualmente all'esame del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio ed alla revisione della contabilità e formula al Comitato Generale le proprie osservazioni in merito.